



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO



**OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA ARMATA
PRESSO LA SEDE DELL’AGCM**

UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI

- OBBLIGHI CONTRATTUALI -

NUMERO GARA: [7187620] NUMERO CIG: [7613389F57]

INDICE

Art. 1 - Oggetto del contratto	3
Art. 2 – Modalità di esecuzione del servizio Durata	3
Art. 3 -. Importo a base d’asta della fornitura	3
Art. 4 - Stipulazione del contratto	3
Art. 5 - Oneri contrattuali	4
Art. 6- Clausola sociale e obblighi del prestatore nei confronti dei propri dipendenti	4
Art. 7 - Quinto d'obbligo	4
Art. 8 - Rapporti con il committente - Inizio delle prestazioni – Verifiche intermedie	4
Art. 9 - Responsabilità del prestatore e coperture assicurative	5
Art. 10 - Oneri ed obblighi dell'Aggiudicatario	5
Art. 11 – Prezzo – Cauzione definitiva - Modalità di pagamento	6
Art. 12 - Recesso del contratto	6
Art. 13 - Domicilio legale	7
Art. 14 - Riservatezza e protezione dei dati personali	7
Art. 15 - Subappalto e sub-contratti	7
Art. 16 - Cause di risoluzione del contratto	8
Art. 17 - Penali	9
Art. 18 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	9
Art. 19 - Foro competente	9
Art. 20 - Disposizioni finali	9

Art. 1 – Oggetto del contratto

Costituisce oggetto della gara l’affidamento a terzi del servizio di vigilanza attiva armata presso la sede dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “**Autorità**”) come descritto nella documentazione di gara, con specifico riferimento al Capitolato Tecnico e all’offerta presentata.

Tale servizio dovrà essere svolto a mezzo di guardia giurata armata in servizio tutti i giorni dell’anno, nessuno escluso, 24 ore su 24, con le modalità operative/istruzioni che saranno indicate dettagliatamente al momento dell’inizio del servizio.

Art. 2 – Modalità di esecuzione del servizio e durata

La prestazione dovrà essere resa secondo le modalità e nei termini previsti dal documento Capitolato Tecnico e degli altri documenti di gara, nonché secondo la proposta dell’aggiudicatario nell’Offerta Tecnica presentata, in quanto parte integrante dei presenti “Obblighi contrattuali”.

Il contratto avrà decorrenza dalle ore 00,00 del 16 gennaio 2019 e scadenza alle ore 24,00 del 31 marzo 2020, salvo l’esercizio dell’opzione di proroga.

Per motivi di sicurezza e per garantire un corretto avvio del servizio di vigilanza attiva armata, l’operatore economico aggiudicatario è obbligato ad inviare fin dalle ore 18.00 del giorno 14 gennaio 2019, presso la sede dell’Autorità di Roma, a suo totale onere e spesa, sia il proprio Responsabile dei servizi, sia la risorsa che inizierà il turno alle ore 00,00 del 16 gennaio 2019.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, e comunque per un periodo massimo di 4 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice (“*proroga*”), nelle more della definizione della nuova procedura di gara congiunta tra l’Autorità e Consob per l’approvvigionamento unitario del servizio e, quindi, fino all’individuazione del nuovo fornitore unico all’esito della stessa. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, a fronte di un importo complessivo massimo stimato, sul quale applicare il ribasso offerto, pari ad euro 71.015,20 al netto dell’Iva.

Articolo 3 – Importo a base d’asta della fornitura

L’importo complessivo della fornitura posto a **base d’asta è pari a euro 260.000,00 Iva esclusa.**

Il prezzo offerto si intende omnicomprensivo, con tutte le voci incluse e nessuna esclusa.

Art. 4 – Stipulazione del contratto

L’Operatore economico aggiudicatario, prima dell’affidamento del servizio, dovrà produrre il documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione definitiva secondo le modalità e nelle forme di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, fatte salve le riduzioni nei casi previsti dalla medesima normativa.

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo per scrittura privata, secondo le “Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” che si intendono qui integralmente trascritte.

A tal fine, il “Sistema” genera un “Documento di Accettazione” che dovrà essere sottoscritto dal Punto Ordinante e caricato a sistema entro il termine di validità dell’offerta. Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, firmato digitalmente, verrà caricato a Sistema.

L’Autorità si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata per motivi di urgenza.

Art. 5 - Oneri contrattuali

Il prestatore si impegna a svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse dell’Autorità, nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.

Tutte le spese relative all’appalto ed al successivo contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dall’Aggiudicatario.

Sono a carico del prestatore le spese di missione del personale addetto all’esecuzione contrattuale.

Art. 6 – Clausola sociale e obblighi del prestatore nei confronti dei propri dipendenti

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del d.lgs. n. 50/2016, garantendo l’applicazione del contratto collettivo nazionale di settore.

L’Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 7 - Quinto d’obbligo

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del quinto del valore dello stesso contratto, l’Autorità si riserva la facoltà di richiederne l’esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto in parola, e l’impresa aggiudicataria è tenuta all’esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell’art. 106, co.12 del d.lgs.50/2016.

Art. 8 - Rapporti con il committente - Inizio delle prestazioni - Verifiche intermedie

Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell’esecuzione dei servizi relativi alla presente gara, l’Autorità, al momento della stipula del contratto, designerà un Referente dell’esecuzione mentre l’Aggiudicatario nominerà ufficialmente il Responsabile del Servizio già

indicato nell’Offerta Tecnica. Ogni altra modalità ritenuta necessaria sarà, eventualmente, definita nella fase contrattuale.

Si precisa che l’Aggiudicatario dovrà fornire le risorse proposte in sede di Offerta Tecnica confermando, pertanto, gli incaricati i cui curricula sono stati allegati all’offerta medesima, valutata in sede di gara, e garantendo che, anche in caso di sostituzione temporanea per malattia, ferie o altro impedimento di una delle risorse, il sostituto rientri tra le risorse indicate in sede di Offerta Tecnica, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 17 dei presenti Obblighi Contrattuali.

L’Aggiudicatario, dal momento della stipula del contratto, ovvero dalla comunicazione di esecuzione anticipata del contratto, dovrà dare immediato inizio all’espletamento dei servizi richiesti secondo le modalità specificate nell’Offerta tecnica presentata, e porre in essere tutti gli adempimenti necessari atti a garantire la completa esecuzione del contratto entro il termine oggetto dell’Offerta Tecnica.

Si precisa, altresì, che eventuali sostituzioni in corso di esecuzione delle risorse proposte in sede di Offerta Tecnica devono garantire il medesimo livello delle stesse e, prima dell’inizio del servizio, devono essere sottoposte alla previa approvazione dall’Autorità.

L’Autorità potrà comunicare periodicamente all’Aggiudicatario il suo giudizio sull’operato svolto e sui relativi tempi di esecuzione, per il tramite del proprio referente.

Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l’Aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Committente. Qualora l’Aggiudicatario si rifiuti di provvedere, l’Autorità potrà valutare l’applicazione delle penali di cui all’art. 17 dei presenti Obblighi Contrattuali, riservandosi eventualmente di provvedere con altro Operatore economico e imputando i costi all’Aggiudicatario stesso, sempre salva la risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 16 dei presenti Obblighi Contrattuali e il risarcimento dei danni

Qualora ad insindacabile giudizio dell’Autorità vengano riscontrate gravi inesattezze e inadempienze nell’esecuzione della prestazione, tali da comprometterne la qualità o i tempi di consegna, l’Autorità si riserva di agire ai sensi dell’art. 16 (Cause di risoluzione del contratto) e/o dell’art. 17 (Penali) dei presenti “Obblighi contrattuali”.

Art. 9 - Responsabilità del prestatore e coperture assicurative

L’Aggiudicatario, per l’intera vigenza contrattuale, assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

L’Aggiudicatario, per tutta la durata del contratto dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT e RCO, per la responsabilità civile verso terzi – considerandosi tali anche gli ospiti e il personale dell’Autorità – e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio e dovrà altresì garantire copertura per rischi di tipo professionale con i massimali minimi previsti dalla legge. A tal riguardo, l’Aggiudicatario dovrà produrre all’Autorità adeguata prova della sottoscrizione delle citate polizze prima della stipula.

Art. 10 - Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario

L’Aggiudicatario, al fine di un’ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l’onere di fornire i mezzi, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nei documenti di gara, nonché alle istruzioni fornite dal Committente.

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono altresì a totale carico dell’Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p><i>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</i></p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA ARMATA PRESSO LA SEDE DELL’AGCM</p>
---	--

- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti conformemente a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Art. 11 Prezzo – Cauzione definitiva - Modalità di pagamento

Il prezzo complessivo offerto si intende omnicomprensivo, con tutte le voci incluse e nessuna esclusa, e verrà corrisposto in rate mensili posticipate, previa verifica di conformità e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva del Fornitore sulla base delle risultanze del “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC).

A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore, ai fini dell’emissione del DOCUMENTO DI STIPULA, dovrà costituire, entro il termine di 10 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo, secondo una delle modalità e nelle forme di cui all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell’importo massimo contrattuale, ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al comma 1 in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, fatte salve le riduzioni previste dal medesimo articolo che dovranno essere documentate nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Resta fermo l’obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, la cauzione nel caso in cui l’Autorità abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, mediante bonifico bancario da disporre presso l’Istituto di credito e sul conto corrente dedicato indicato dall’Aggiudicatario con specifica comunicazione in ottemperanza al disposto dell’art. 3, co. 7 della l. 136/2010 e s.m.i..

La fattura recante la dicitura: “Servizio di vigilanza armata per AGCM”, da emettere in formato elettronico, dovrà indicare oltre al CIG [7613389F57], il codice di riferimento UAGEC1227 ed essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI; a tal fine, si comunica che il codice CUU è: UFF1VB. Al riguardo si precisa che l’Autorità opera in regime di split payment.

Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell’Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l’interruzione della fornitura e dei servizi previsti nel contratto.

Art. 12 - Recesso dal contratto

L’Autorità si riserva il diritto di recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento, previo congruo preavviso. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera prestata, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale.

Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la

parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate comunque da onorare e da documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.

Art. 13 - Domicilio legale

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.

Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.

In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 14 - Riservatezza e protezione dei dati personali

L'Aggiudicatario s'impegna a garantire la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni, di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico. Al riguardo farà sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto.

Per quanto concerne la protezione dei dati personali, il prestatore si impegna:

- a rispettare ed assicurare le misure di sicurezza necessarie per adeguare il livello di protezione dei locali, degli archivi, dei documenti e dei dati alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione generale dei dati (RGPD) e del Garante per la protezione dei dati personali;
- a conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;
- a non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contratto, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto dall'Autorità o dagli interessati;
- ad accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto;
- a consentire all'Autorità ed alle persone da questa incaricate l'accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto di quanto sopra.

Art. 15 - Subappalto e sub-contratti

È consentito il subappalto delle prestazioni indicate dall'Aggiudicatario in sede di offerta come oggetto di subappalto, per la quota massima del 30% dell'importo complessivo del contratto, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, previa verifica dell'assenza di cause di esclusione per lo stesso subappaltatore. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'Autorità, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalto, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato, nonché, ogni modifica successiva dei dati comunicati.

Per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione l’art. 105 del d.lgs.50/2016.

Art. 16 - Cause di risoluzione del contratto

L’Autorità si riserva la facoltà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall’art. 108, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.

L’Autorità procederà a risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, qualora:

- i. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- ii. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l’Autorità comunica al contraente l’avvio del procedimento di risoluzione contrattuale, ex art. 7 della Legge n. 241/1990, assegnando un termine per la produzione di eventuali scritti e documenti, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 241/1990.

Oltre i casi sopra indicati, l’Autorità può risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, secondo quanto previsto all’articolo 108, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e in caso di ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo quanto previsto all’articolo 108, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono che l’Autorità potrà risolvere il contratto, previa comunicazione da inviare all’Appaltatore a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

1. applicazione di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell’importo contrattuale annuo;
2. ingiustificata sospensione, grave ritardo o abbandono del servizio;
3. cessione di tutto o parte del contratto;
4. violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
5. subappalto non autorizzato;
6. mancata corrispondenza tra le prestazioni rese e quelle richieste nei documenti di gara;
7. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase contrattuale;
8. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti generali e speciali indicati nel disciplinare di gara;
9. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
10. violazione dell'art. 14 dei presenti "Obblighi contrattuali" (Riservatezza e protezione dei dati personali);
11. violazione e/o inosservanza degli obblighi di cui al “Patto di Integrità” dell’Autorità;
12. fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso, ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 50/2016.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali gli Uffici non abbiano ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.

La risoluzione, a qualsiasi titolo effettuata, dà diritto all’Autorità di rivalersi su eventuali crediti dell’Appaltatore nonché sulla garanzia prestata, rimanendo impregiudicata la facoltà dell’Autorità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione.

È fatto sempre salvo, in ognuno dei casi di cui ai precedenti commi, il diritto al risarcimento del danno e/o del maggior danno.

Art. 17 - Penali

Qualora l’Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nei tempi previsti o nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nei documenti di gara o a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica, anche con riferimento alle risorse indicate, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno immediatamente segnalate all’appaltatore perché provveda a sanare immediatamente la situazione. Nella determinazione dell’importo della penale si terrà conto della gravità dell’infrazione, del numero di infrazioni e del ripetersi delle stesse nel periodo contrattuale, applicando un ammontare minimo non inferiore a *euro* 500,00, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. L’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Inoltre, nel caso di ritardo nell’esecuzione del servizio per cause non imputabili all’Autorità, ovvero, a forza maggiore o caso fortuito, si applicherà all’appaltatore una penale di *euro* 500,00 per giorno di ritardo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, qualora la somma delle penali applicate superi del 10% l’importo contrattuale complessivo, l’Autorità potrà risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno.

Resta fermo il diritto dell’Autorità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto dall’articolo 1382 C.C., nonché di addivenire alla risoluzione del contratto nell’ipotesi di grave inadempimento, valutabile caso per caso dall’Autorità. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere all’Autorità l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente paragrafo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

L’Autorità, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui agli obblighi contrattuali senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza e/o dei ritardi anche a mezzo fax/email.

L’Aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie giustificazioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio

dell’Autorità, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, sarà applicata la relativa penale.

Le penali verranno applicate sulla cauzione definitiva presentata che dovrà essere conseguentemente reintegrata dal prestatore o, in alternativa, mediante richiesta di pagamento diretta presentata al prestatore.

Art. 18 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010).

La comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

Art. 19 - Foro competente

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara si rinvia alle vigenti normativa comunitaria e nazionale, ed a quella del regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell' Autorità.

 <p>AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>  <p><i>UFFICIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI</i></p>	<p>OBBLIGHI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA ARMATA PRESSO LA SEDE DELL’AGCM</p>
---	--

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile, la Società dichiara di accettare specificatamente gli artt. 2,8,9,10,12,14,16,17,19 del presente documento.